

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 282/2003

OGGETTO: Rimborso spese viaggio segretari in disponibilità.

L'anno **duemilatre** addì **16** del mese di **dicembre** alle ore **17.45** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 282 DEL 16 DICEMBRE 2003

Oggetto: Rimborso spese viaggio segretari in disponibilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le numerose richieste di chiarimenti in materia di “ rimborso spese di viaggio “ per i segretari in disponibilità e per i segretari titolari di segreterie convenzionate o incaricati di scavalchi che pervengono a questa Agenzia sia da parte dei segretari stessi che da parte degli enti presso i quali prestano servizio;

Tenuto conto della esistenza di norme, circolari e giurisprudenza varia in argomento, e ravvisata, pertanto, l'utilità e la necessità di stabilire dei criteri uniformi;

Premesso che il rimborso delle spese di viaggio spetta al segretario in disponibilità incaricato presso le sedi di segreteria per le reggenze e supplenze e al titolare a scavalco ai sensi della precedente deliberazione n. 57 in data 11.03.1999;

Ricordato, ad ogni buon conto, che la materia è stata oggetto di una successiva modificazione regolamentare di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 241 del 30 maggio 2002 per quanto riguarda i segretari comunali in disponibilità utilizzati dall'Agenzia nazionale e dalle Sezioni regionali;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Contratti, Patrimonio e Forniture n. 9067 in data 08.05.2003 indirizzata al Direttore Generale e avente ad oggetto:“appuntamento sul tema – rimborso spese viaggio segretari comunali”, che affronta tutti i profili connessi al tema de quo;“

Ricordato quanto previsto dal vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 in materia di rimborso spese per i segretari ed in particolare l'art 47 “trattamento di trasferta“ che, disciplinando il trattamento di missione, disciplina anche la problematica del rimborso delle spese, ai commi 2 e 4;

Considerata la necessità di evidenziare il criterio di rimborso delle spese di viaggio per tutte le ipotesi prese in precedenza in considerazione, anche perché molte Amministrazioni locali non dispongono di adeguati mezzi di trasporto e molte località, spesso le più piccole, sono prive di adeguati ed efficienti collegamenti tramite i mezzi pubblici, fatti che obbligano spesso all'utilizzazione del proprio mezzo di viaggio da parte del segretario;

Premesso, inoltre, che la materia del rimborso spese è stata oggetto di diversi quesiti indirizzati all'ARAN che, nelle sue risposte in ordine al caso del rimborso delle spese per il segretario titolare di segreteria convenzionata, fa esplicito ed esclusivo riferimento al comma 2 del citato art. 45 del vigente C.C.N.L. che recita testualmente: "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili" escludendo, quindi, in maniera, sembrerebbe, inequivocabile ogni rimborso per spese che non fossero documentabili, tra cui quelle connesse all'utilizzo di parametri come le tabelle ACI;

Constatato, quindi, che, a giudizio dell'ARAN, la spesa per essere rimborsabile deve essere documentata e l'onere di fornire tale documentazione è a carico del segretario comunale;

Ritenute le risposte fornite dell'ARAN, ad una attenta disamina, non condivisibili limitandosi ad analizzare il solo vigente C.C.N.L. e trascurando, invece, la normativa che da lungo tempo disciplina la materia in maniera consolidata ed ampiamente condivisa;

Tenuto conto, pertanto, del fatto che la materia del rimborso spese viaggio è stata ed è oggetto di pronunce giurisprudenziali, circolari, ecc. ed è sicuramente condivisibile il parere del Consiglio di Stato n. 1835/77 in ordine all'utilizzazione del criterio del costo chilometrico fornito dall'ACI per le segreterie convenzionate (si vedano anche, nello stesso senso, Consiglio di Stato Ap. 26.10.1979 n. 25 e TAR Piemonte n. 158 del 26.05.1984 per i segretari di consorzi di Comuni);

Citati anche l'art. 8 dell'accordo integrativo siglato in data 14 settembre 1995 che prevede per gli incarichi a scavalco, reggenze e supplenze, in caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, il rimborso delle spese in base al costo chilometrico rilevabile dalle tabelle ACI e l'accordo integrativo datato 18.04.1997, relativo all'area di contrattazione del personale dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto ministeri, che, all'art. 7, è orientato nello stesso senso;

Ricordato, a maggior chiarimento, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/97 del 18.07.1997, di precisazione dell'art. 8 di cui sopra, e l'art. 25 comma 6 del D.P.R. n. 749/1972, abrogato dal successivo art. 35 del D.P.R. n. 465 in data 04.12.1997 (per i segretari dei consorzi) prevedevano che ai segretari incaricati di reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di titolarità spettasse il rimborso, in caso di autorizzata utilizzazione del mezzo proprio, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate;

Considerato che, lo stesso concetto, esplicitato con il riferimento al costo chilometrico rilevabile dalle tabelle ACI e non alla misura di 1/5 del costo al litro della benzina super, era stato in precedenza sostenuto sempre dal Ministero degli Interni con circolare n. 30/81 del 28.12.1981 in ordine al titolare di segreteria convenzionata o consorziata; ciò in quanto ciascuno dei comuni costituisce sede ordinaria di servizio, con esclusione di qualsiasi rimborso di spese alberghiere e di ristoro e dell'attribuzione dell'indennità di missione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. al Segretario comunale, in caso di autorizzazione preventiva all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso delle spese di viaggio come di seguito indicato:
 - a) segretario titolare di segreteria convenzionata:
il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall'A.C.I. (art. 45 C.C.N.L.);
 - b) segretario incaricato di supplenza e reggenza a scavalco e segretario in disponibilità incaricato presso le sedi di segreteria:
il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall'A.C.I. (deliberazione del CdA nazionale n. 57 del 11 marzo 1999);

c) segretario in disponibilità utilizzato dall'Agenzia Nazionale o dalle Sezioni Regionali:

il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene, in considerazione di ragioni di opportunità e convenienza, applicando il criterio del costo di un quinto di un litro di benzina verde per ogni chilometro (deliberazione del CdA nazionale n. 241 del 30 maggio 2002);

d) trasferta o missione:

il rimborso è commisurato al criterio del costo di un quinto di un litro di benzina verde per ogni chilometro (art. 47 del C.C.N.L.).

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per ____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE